



**COMUNE DI GENOVA
AREA SVILUPPO ECONOMICO**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL "RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI" (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PER
L'AFFIDAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI
38 E 39 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

CIG: 9732136CAE

Indice

| | |
|--|-----------|
| MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA GARA E DEL CONTRATTO..... | 3 |
| CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO | 3 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | 3 |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 3 |
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA..... | 4 |
| ART. 3 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA | 4 |
| DOCUMENTI RICHIESTI: | 5 |
| a) Documenti amministrativi:..... | 5 |
| b) Documenti tecnici:..... | 6 |
| c) documenti economici:..... | 7 |
| ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO | 7 |
| ART. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE | 7 |
| PROPOSTA TECNICA..... | 8 |
| OFFERTA ECONOMICA:..... | 9 |
| ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA | 9 |
| ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO | 10 |
| ART. 8 - SUBAPPALTO | 11 |
| ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 12 |
| ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI..... | 13 |
| ART. 11 - ONERI E SPESE..... | 13 |
| ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 13 |
| ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO | 14 |
| Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. | 14 |
| ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO..... | 14 |
| ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO..... | 15 |
| ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE..... | 15 |
| ART. 17 - D.U.V.R.I..... | 15 |

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA GARA E DEL CONTRATTO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Le Condizioni del contratto per la prestazione di servizi che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta dell'aggiudicatario dell'appalto sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "SERVIZI – settore merceologico: Servizi di supporto specialistico" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché nell'Allegato 10 al Capitolato d'Oneri "SERVIZI" per l'ammissione degli Operatori Economici della Categoria Merceologica del settore merceologico "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO" – CPV: 79132000-8 – Servizi di certificazione (DPO);

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del D.L. n. 76/2020 così come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e, ove applicabile, dal codice civile.

Tutte le fasi della procedura negoziata, tra cui le comunicazioni, le richieste di chiarimenti, le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art.76 del D. Lgs 50/2016 verranno gestite nell'area messaggi del portale MEPA;

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it è: **9732136CAE**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, nominato con nota prot. 0104032 del 09.03.2023, è Alfredo Viglienzoni – Area Sviluppo Economico - Via di Francia, 3 – 16149 Genova - tel.010-5576650, mail: dirinformatica@comune.genova.it.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto, da affidarsi attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, l'individuazione del "Responsabile della protezione dei dati" (Data Protection Officer - DPO) per l'affidamento dei compiti e delle funzioni previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto nell'allegato "Capitolato Tecnico".

Il contratto viene aggiudicato a corpo in un lotto unico in quanto le diverse tipologie di servizi richiesti sono omogenei ed interconnessi e non ne è tecnicamente possibile l'eventuale gestione separata con aggiudicatari diversi.

L'importo contrattuale a base di gara pari a € **62.000,00 oltre IVA 22%**.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Per le modalità di erogazione e le specifiche tecniche e funzionali richieste si rimanda ai documenti tecnici ed amministrativi di gara:

Documenti Tecnici:

- Capitolato tecnico

Documenti Amministrativi:

- Allegato A-DGUE
- Allegato B - Modello di dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato C - Clausole di Integrità
- Allegato D - Informativa Privacy
- Protocollo intesa ASSE.CO

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari, eventualmente associati o consorziati così come individuati dall'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici, lettere a), b) e c) del suddetto articolo 45 o da operatori riuniti o consorziati di cui alle lettere d) ed e), nonché i soggetti di cui al medesimo articolo 45, comma 2, lettera f) e lettera g) della citata norma, in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato.

I soggetti interessati, singoli o associati e/o persone giuridiche dovranno essere in possesso di partita I.V.A., dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, di una documentata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al comparto delle pubbliche amministrazioni locali, nonché della capacità di assolvere i compiti affidatigli.

Considerate le dimensioni e le complessità che caratterizzano il Comune di Genova, il candidato persona fisica o il referente persona fisica, in caso di persona giuridica, deve aver svolto, per almeno due anni, l'incarico di responsabile della protezione dei dati personali in relazione ad un ente locale con almeno 500.000 abitanti.

Il possesso dei requisiti tecnico professionali dovrà essere indicato nelle apposite sezioni del DGUE ALLEGATO A (nella parte IV, sezione C punto 1b), così come meglio di seguito specificato. Non è ammessa la partecipazione alla presente gara da parte di operatori economici singolarmente e quale componenti di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti, nè la presenza contestuale dello stesso operatore economico in più raggruppamenti e/o consorzi ordinari, pena esclusione sia del singolo concorrente che del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario.

ART. 3 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, deve essere composta come meglio di seguito descritto:

DOCUMENTI RICHIESTI:

L'impresa concorrente dovrà inserire sul portale di gara attraverso la funzione "Aggiungi Allegati" i seguenti documenti utilizzando esclusivamente i modelli allegati al suddetto capitolato:

a) Documenti amministrativi:

- **il PASSOE** generato dal sistema FVOE dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) relativo alla presente gara (**codice CIG: 9732136CAE**); a tal fine è necessario iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE e seguire le relative istruzioni fino all'ottenimento del documento (caratterizzato da un codice di 16 cifre);
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**: secondo il modello disponibile nella documentazione di gara (**Allegato A DGUE**). In tale documento dovranno essere inserite le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente a:

- parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti;
- parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni
- parte IV: Criteri di selezione limitatamente alla Sezione C punto 1b – Capacità tecniche e professionali;

L'impresa concorrente dovrà fornire, nella sezione C punto 1b del DGUE elementi relativi a :

- incarichi almeno biennali, di responsabile della protezione dei dati personali in relazione ad un ente locale con almeno 500.000 abitanti

L'esecuzione di tali incarichi dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dal committente attestante il buon esito della prestazione; tale dichiarazione potrà essere prodotta contestualmente all'offerta, nella busta contenente i documenti amministrativi ovvero prodotta dall'aggiudicatario provvisorio entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

- parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute;
- essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione alla gara in costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni componente deve presentare un proprio DGUE, specificando i ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio).

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifiche la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

- **Dichiarazioni integrative al DGUE:**

il modello disponibile nella documentazione di gara (**Allegato B - dichiarazioni integrative al DGUE**) compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

- **Clausole di integrità:**
ovvero il modello fornito nella documentazione di gara (**Allegato C** - Clausole di integrità) compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
- **Documento sull'informativa sul trattamento dei dati personali:**
ovvero il modello fornito nella documentazione di gara (**Allegato D** – informativa privacy) firmato per presa visione
- in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, Documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016:
N.B. La ditta ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel contratto di avvalimento o in separata dichiarazione) le risorse che, per tutta la durata del contratto, si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
- in caso di **certificazione ASSE.CO**, Documentazione che attesti la certificazione di regolarità contributiva ASSE.CO (vedi allegato Protocollo Asseco).

b) Documenti tecnici:

Dovrà essere inoltre allegata un'adeguata offerta tecnica, firmata digitalmente, contenente tutti gli elementi di valutazione evidenziati nella tabella al punto "Proposta Tecnica", congruente con gli obiettivi e con le caratteristiche generali, tecniche e funzionali indicate nei documenti di gara.

relazione di numero massimo di **40** facciate nella quale l'operatore illustri:

- il proprio gruppo di lavoro;
 - nel caso di persona giuridica, il referente persona fisica che svolgerà o coordinerà lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui agli articoli 38 e 39 del GDPR;
 - le modalità con cui si intende espletare l'incarico, con particolare attenzione alla catalogazione dei processi dell'ente, alle modalità di coinvolgimento del titolare e dei responsabili del trattamento, al piano complessivo delle attività ed alle modalità di attuazione e reportistica alla committenza;
- 2) CV del candidato e, in caso di persona giuridica, del referente persona fisica che svolgerà o coordinerà lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui agli articoli 38 e 39 del GDPR dal quale si evincano esperienze in attività inerenti alla protezione dei dati personali e l'assistenza nell'applicazione delle normative di riferimento in materia;
- 3) relazione nella quale l'operatore illustri il piano di formazione del personale dipendente;

L'offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Per quanto riguarda il subappalto, l'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50.

c) documenti economici:

I partecipanti, nell'ambito dell'importo complessivo massimo di riferimento per l'aggiudicazione della presente gara pari a € **62.000,00 oltre IVA 22%** dovranno formulare un'offerta economica indicando il prezzo complessivo di quanto proposto (IVA 22% esclusa).

Tale offerta dovrà essere inserita come "Offerta economica (fac-simile di sistema)".

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non viene richiesta l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte di importo pari o superiori all'importo a base di gara né offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

Saranno altresì escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente gara dovranno essere erogati durante l'arco temporale **di 36 mesi**. L'importo totale presunto complessivo ammonta ad € **62.000,00** oltre IVA 22%.

ART. 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi indicati nella tabella al punto "Proposta Tecnica", per i seguenti punteggi massimi:

- PROPOSTA TECNICA: punti 80
- OFFERTA ECONOMICA: punti 20

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzerà le formule previste dal "metodo aggregativo-compensatore".

Il punteggio valevole per la compilazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo finale fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dell'offerta tecnica.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

La valutazione della proposta tecnica e l'esame dell'offerta economica verranno effettuati da apposita Commissione, composta da 3 membri interni, che sarà nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e dalla Deliberazione G.C. 20/23.2.2017 così come modificata dalla Giunta Comunale n. 216 dell'8 ottobre 2020;

In particolare, il presidente sarà selezionato tra i Dirigenti dell'Ente sulla base delle competenze nella materia oggetto di gara.

Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e di conseguenza alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

La valutazione di congruità avverrà secondo quanto previsto dallo stesso art. 97.

La Commissione coadiuverà il RUP nella fase di valutazione di congruità delle eventuali offerte anomale.

PROPOSTA TECNICA:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

| | | |
|------------|--|---------------------|
| B.1 | Espletamento dei servizio e gruppo di lavoro | Max 50 |
| B.1.1 | Indicazione del gruppo di lavoro e delle esperienze professionali dedicate all'incarico in materia di protezione dei dati personali per Enti Locali. Possesso dei profili privacy previsti dalla norma UNI 11697 da parte dei componenti del gruppo di lavoro o certificazioni e/o attestati di qualifica. | Max 10 |
| B.1.2 | Progetto del servizio: organizzazione, svolgimento e modalità operative del servizio, con particolare attenzione alla catalogazione dei processi dell'ente, alle modalità di coinvolgimento del titolare e dei responsabili del trattamento, al piano complessivo delle attività ed alle modalità di attuazione | Max 30 |
| B.1.3 | Tempi di presa in carico ed evasione delle richieste corredate da documentazione esaustiva e di facile lettura | Max 10 |
| B.2 | CV del candidato e, in caso di persona giuridica, del referente persona fisica che svolgerà o coordinerà lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui agli articoli 38 e 39 del GDPR. Esperienza come DPO almeno triennale presso Enti Locali. Possesso del profilo DPO previsto dalla norma UNI 11697 o certificazioni e/o attestati di qualifica. | Max 15 |
| B.3 | Piano di formazione del personale (dirigenti e dipendenti) | Max 10 |
| B.4 | Servizi migliorativi o aggiuntivi | Max 5 |
| | TOTALE | PUNTI 80 |

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta sarà effettuata da apposita commissione all'uopo nominata in ossequio a quanto disposto dall'art. 77 del Codice degli Appalti e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 216 dell'8 ottobre 2020.

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

| | |
|-----------------|---------------|
| Ottimo | 1 |
| Molto buono | da 0,8 a 0,99 |
| Adeguito | da 0,7 a 0,79 |
| Sufficiente | da 0,6 a 0,69 |
| Non sufficiente | da 0,2 a 0,59 |
| Inadeguato | da 0 a 0,19 |

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, ed il punteggio si ottiene moltiplicando tale coefficiente per il peso attribuito al sub criterio considerato.

Ai fini della determinazione del punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascuna offerta, la Commissione procederà alla relativa cosiddetta riparametrazione, in base alla quale il migliore punteggio assegnato ad ogni singola voce di valutazione è riparametrato al punteggio massimo relativo a questa voce, e tutti i punteggi delle altre offerte sono riparametrati con proporzione lineare.

All'offerta migliore verrà quindi attribuito, dopo la riparametrazione, il punteggio tecnico massimo previsto.

Per poter essere ammessa alla valutazione dell'offerta economica, l'impresa partecipante dovrà conseguire, prima della riparametrazione, un punteggio tecnico non inferiore a 40/80 (80 = punteggio tecnico massimo attribuibile).

OFFERTA ECONOMICA:

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso saranno attribuiti punti 20 agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito come segue:

$P = \text{prezzo migliore (il più basso)} / \text{prezzo del concorrente } i\text{-esimo} * 20$

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, il soggetto aggiudicatario dovrà versare una garanzia definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50.

La garanzia in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Decreto.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel rispetto delle indicazioni riportate nei documenti di gara, secondo i termini e le modalità contenute nell'offerta presentata e nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.

Tutte le comunicazioni ufficiali del soggetto aggiudicatario in merito all'appalto dovranno essere indirizzate al RUP e, eventualmente, in copia a terzi da lui indicati.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Essa si impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

Il soggetto aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per

i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D. Lgs. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Il suddetto soggetto si impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal e per il Comune nell'ambito del progetto stesso.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica

I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Saranno a carico del contraente i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo da apporre sul contratto.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà in quote annuali anticipate per ogni annualità di riferimento

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Genova – Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City i – Via di Francia 3 - 16149 Genova (P.I. 00856930102)

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà nei tempi di legge.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporterà la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento.

Sono a carico del soggetto aggiudicatario le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere le fatture di cui alla presente gara nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tali fatture dovranno riportare:

- il codice identificativo: **HZNDOD**
- il codice C.I.G. **9732136CAE**

In mancanza di tali Codici, la fattura verrà rifiutata.

Oltre a detti Codici, al fine di rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d'ordine relativo all'appalto, che sarà comunicato al momento dell'ordinativo, e gli estremi del provvedimento di assegnazione della gara.

La fattura dovrà altresì contenere tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate al termine del contratto e previo rilascio del DURC.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente Disciplinare di Gara comporta la risoluzione del contratto.

ART. 11 - ONERI E SPESE

Sono a carico della società affidataria gli oneri di bollo, tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.

Prima della stipula del contratto in forma digitale, il soggetto aggiudicatario dovrà inviare, a mezzo posta alla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, una marca da bollo del valore di € 16,00 o l'attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24. In alternativa, il soggetto aggiudicatario potrà provvedere acquistando una marca da bollo da € 16,00 con data successiva alla presente comunicazione: tale marca da bollo dovrà essere attaccata su un foglio di carta intestata e annullata con tratto a penna, dichiarando che la marca è relativa alla RDO in oggetto. La documentazione dovrà essere poi scansionata e trasmessa all'indirizzo email: mrottoli@comune.genova.it, eugenioarodi@comune.genova.it e a dirinformatica@comune.genova.it.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del soggetto assegnatari, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti

con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, ovvero ancora vi sia stata violazione di brevetti industriali e diritti d'autore.

Nei casi di cui sopra il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
- c) il rifiuto a procedere alla sostituzione del personale riconosciuto non idoneo all'espletamento del servizio o l'eventuale ripetersi di casi di inidoneità dello stesso;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- e) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

Si applica l'art. 108 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Se questa si verificherà, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO

È consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2A – 4 – 16145 GENOVA - tel. 0109897100 - PEC: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 17 - D.U.V.R.I.

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Il D.U.V.R.I. tuttavia potrà essere predisposto da questo Comune, anche su proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal R.U.P.